



**COMUNE DI
GRISIGNANO DI ZOCCO
PROVINCIA DI VICENZA**

**REGOLAMENTO
DEL MERCATO PER LA VENDITA
DIRETTA DI PRODOTTI RISERVATA
AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI**

IL SINDACO
DOTT. RENZO LOTTO

IL SEGRETARIO
AVV. GIUSEPPE SPARACIO

Approvato con deliberazione di Consiglio n. 25 del 31.05.2017

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 ISTITUZIONE	pag. 3
ART. 2 FINALITÀ	pag. 3
ART. 3 GESTIONE	pag. 3
ART. 4 SOGGETTI AMMESSI ALLA VENDITA	pag. 4
ART. 5 PRODOTTI IN VENDITA	pag. 4
ART. 6 MODALITÀ DI VENDITA E NORME IGIENICO-SANITARIE	pag. 5
ART. 7 TRACCIABILITÀ E PREZZI DI VENDITA	pag. 5
ART. 8 DISCIPLINA AMMINISTRATIVA E CONTROLLI	pag. 5
ALLEGATI AL REGOLAMENTO	pag. 6

ART. 1 – ISTITUZIONE

E' istituito nel territorio del Comune di Grisignano di Zocco un mercato consistente nella vendita di prodotti agricoli e trasformati da parte di imprenditori agricoli ai sensi del Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20.11.2007 pubblicato sulla G.U. n. 301 del 29.12.2007 e della legge regionale n. 7 del 25/07/2008 modificata dalla L.R. n. 3 del 22/01/2010.

Luogo di svolgimento: Parcheggio di Piazza Europa Unita a Grisignano di Zocco. La planimetria allegata costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Dimensioni: massimo 10 posteggi, dei quali nr. 2 riservati ai produttori agricoli aventi sede in questo Comune. Le dimensioni dei posteggi possono essere pari a: mq. 9, mq 13,5, mq 18 ciascuno, mq. 21 (auto market). I gazebo impiegati dovranno essere di colore unico, scelto dal produttore fra i seguenti: bianco, verde, giallo. E' vietato agli operatori occupare uno spazio più esteso di quello concesso.

Frequenza: settimanale il sabato. Qualora la giornata di svolgimento del mercato coincida con un giorno festivo, il mercato quella settimana non si svolgerà.

Orario: l'orario di svolgimento viene periodicamente determinato con ordinanza del dirigente, sentite le associazioni di categoria.

ART. 2 – FINALITÀ

L'istituzione ha lo scopo di:

- a) favorire e promuovere la vendita diretta al consumatore dei prodotti dell'agricoltura locale;
- b) incentivare la conoscenza ed il consumo dei prodotti locali nel rispetto della naturale stagionalità di maturazione degli stessi, nella trasparenza del prezzo e della sua formazione.
- c) assicurare al consumatore, attraverso il supporto delle Associazioni di categoria, la provenienza e la completa tracciabilità dei prodotti delle aziende agricole locali garantendo qualità e freschezza.
- d) promuovere la cultura rurale e la particolarità degli ambiti agrari provinciali attraverso la conoscenza delle produzioni tipiche, tradizionali e biologiche.
- e) valorizzare le produzioni agroalimentari del territorio con particolare riguardo alla sostenibilità ecologica delle stesse e al loro valore alimentare e nutrizionale.

ART. 3 – GESTIONE

La gestione del mercato è affidata alle Associazioni di categoria dei produttori agricoli più rappresentative a livello provinciale (Coldiretti, Cia, Confagricoltura) che individuano tra loro un referente unico per il Comune denominato "gestore".

Il gestore assume la titolarità della concessione per l'uso del suolo pubblico e assicura la possibilità di vendita ai produttori che ne fanno richiesta, nei limiti e alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

Sulla base della sottoscrizione di apposita convenzione per regolamentare i reciproci rapporti, approvata dalla Giunta comunale il Comune assume l'obbligo di attrezzare l'area in conformità alle norme igienico sanitarie vigenti per il commercio sulle aree pubbliche, ed effettua la verifica dei requisiti dei soggetti ammessi alla vendita come indicati dal gestore.

Al gestore sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) l'organizzazione del funzionamento del mercato con particolare riguardo alla gestione e allestimento delle strutture e delle attrezzature espositive, alla logistica, alla verifica degli atti necessari per lo svolgimento;
- b) la gestione dei rapporti tra le aziende operanti nel mercato in uno spirito di reciproca collaborazione;
- c) il coordinamento delle comunicazioni da rendere al Comune relativamente ai soggetti ammessi e delle registrazioni sanitarie presso l'ULSS di ciascun operatore, la trasmissione periodica degli elenchi dei partecipanti e dei posteggi occupati, ai fini del calcolo del tributo TOSAP e TARI da pagare al Comune.

Al Comune ed alle Associazioni di categoria in collaborazione tra loro è attribuita la promozione dell'iniziativa nel suo complesso.

ART. 4 – SOGGETTI AMMESSI ALLA VENDITA

Sono ammessi alla vendita gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, comprese le cooperative agricole e i loro consorzi, ed i coltivatori diretti, iscritti al registro imprese in quanto piccoli imprenditori.

I soggetti ammessi alla vendita devono essere in possesso dei requisiti previsti nell'art. 4 del D. Lgs. 18.05.2001 n. 228.

L'impresa agricola deve avere sede aziendale nell'ambito territoriale della Regione Veneto con preferenza per le aziende della provincia di Padova e Vicenza ed in particolare, nel rispetto della cd. "vendita dei prodotti a Km zero", all'interno di tali Province viene data priorità alle aziende situate nel raggio di 30 Km dalla sede del mercato.

Nel caso di domande superiori al numero di posti disponibili, fermo restando l'ambito territoriale sopra indicato, dovranno essere applicati i seguenti criteri di preferenza, nell'ordine, a favore delle aziende:

- 1) che siano caratterizzate da maggior vicinanza della propria sede al luogo di svolgimento del mercato;
- 2) che pongano in vendita il prodotto meno rappresentato nel mercato;
- 3) che pongano in vendita prodotti biologici certificati;
- 4) che abbiano presentato la comunicazione per la partecipazione al gestore del mercato in data antecedente.

Ogni imprenditore agricolo per poter partecipare al mercato dovrà consegnare al Comune, tramite le Associazioni, la comunicazione di cui all'art.4 del D.Leg.vo 228/2001; la comunicazione avrà efficacia immediata.

Per l'occupazione dei singoli posteggi non verrà rilasciata alcuna concessione, considerato che l'area interessata dalla vendita, nel suo complesso, è concessa al gestore che in ragione della stagionalità della vendita potrà alternare le presenze dei singoli operatori.

ART. 5 – PRODOTTI IN VENDITA

Possono essere posti in vendita i prodotti agroalimentari freschi o trasformati esclusivamente propri delle aziende agricole ammesse al mercato, e precisamente:

- prodotti ortofrutticoli
- fiori e piante
- vino e olio
- latte e derivati
- formaggi
- marmellate, miele
- insaccati
- carni e salumi
- prodotti trasformati

Possono essere posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti.

L'attività di vendita può essere esercitata dai titolari dell'impresa o dai soci in caso di società o cooperativa agricola e dai relativi familiari coadiuvanti, nonché da personale dipendente regolarmente impiegato da ciascuna azienda.

ART. 6 – MODALITÀ DI VENDITA E NORME IGIENICO-SANITARIE

Gli operatori devono occupare lo spazio di vendita loro assegnato e lasciare pulita e sgombra da rifiuti l'area di vendita e le aree circostanti, secondo le modalità di raccolta previste dal Comune.

Una volta completato l'allestimento del banco di vendita, i mezzi di trasporto delle merci possono essere collocati in area diversa rispetto a quella di svolgimento del mercato o essere posteggiati nel retro della postazione destinata alla vendita.

Non possono in ogni caso accedere all'area mezzi di trasporto il cui peso sia superiore a 35 quintali.

Con l'uso del posteggio l'operatore assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività e verso il Comune per eventuali danni alla piazza, alla sede stradale, alla segnaletica, ad impianti ed elementi dell'arredo urbano.

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministero della Salute del 3.4.2002.

Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene al posteggio nel quale esercita l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nella suddetta ordinanza e dell'osservanza delle norme igienicosanitarie.

I banchi/gazebo, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:

- a) essere installati in modo che sia assicurata la stabilità durante l'attività di vendita utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;
- b) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.

La disposizione di cui al punto precedente, lett. b), non si applica ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono comunque essere mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 20 centimetri dal suolo.

Gli operatori si impegnano ad adottare modalità operative tese a ridurre in peso e volume gli imballaggi, utilizzando, anche nel rapporto con la clientela, materiale a basso impatto ambientale o riciclabile.

ART. 7 – TRACCIABILITÀ E PREZZI DI VENDITA

I prodotti posti in vendita devono indicare in modo chiaro e leggibile il prezzo di vendita applicato al pubblico, a collo o per unità di misura, mediante l'uso di cartello o altre modalità idonee allo scopo. L'etichettatura o i cartellini di vendita di ogni prodotto commercializzato devono contenere una comunicazione dalla quale il consumatore ottenga informazioni sull'origine dei prodotti e sul luogo di produzione.

ART. 8 - DISCIPLINA AMMINISTRATIVA E CONTROLLI

L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del mercato, secondo quanto previsto dall'art. 3 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20.11.2007, non è soggetto alla disciplina sul commercio.

Lo svolgimento del mercato è soggetto all'attività di controllo del Comune, tramite gli uffici preposti, che accertano il rispetto delle disposizioni di cui alla sopra citata normativa e del presente regolamento.

In caso di inosservanza delle disposizioni si applicano le sanzioni previste dal regolamento comunale di polizia urbana, dall'art. 7 bis del decreto leg.vo n. 267/2000 e dalla legge n. 689/1981.

Coloro che operino in contrasto con le disposizioni di legge e del presente regolamento, compreso il venir meno dei requisiti e condizioni che legittimano l'attività, possono essere esclusi dalla partecipazione, da parte del Comune.

I partecipanti sono tenuti a consentire ai soggetti preposti al controllo, di effettuare verifiche, anche in azienda, sulle effettive produzioni e sul rispetto delle norme igienico sanitarie.

ALLEGATI AL REGOLAMENTO

- Planimetria Piazza Europa Unita, sede del mercato agricolo del sabato.